Regolamento 2025/40 UE PPWR

Luca Stramare

Direttore Divisione Centro Studi per l'Economia Circolare CONAI

29.10.2026

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

Agenda

- **Regolamento 2025/40** sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
- Le **prescrizioni di sostenibilità** e le **misure di prevenzione** per le imprese
- Lo **strumento** di autovalutazione del MASE
- Il **percorso** verso la conformità al PPWR
- **Il supporto di CONAI** per le imprese sul Regolamento 2025/40 e non solo





CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

Regolamento imballaggi
Come cambiano gli imballaggi

PPWR - PACKAGING & PACKAGING WASTE REGULATION

Legislazione del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento 2025/40 del 19 Dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Sostituisce la Direttiva 94/62/EC sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Pubblicato il 22/01/2025

In vigore dal 11/02/2025

La prima scadenza per le imprese è il 12/08/26

Ambito di applicazione: Tutti gli imballaggi e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.

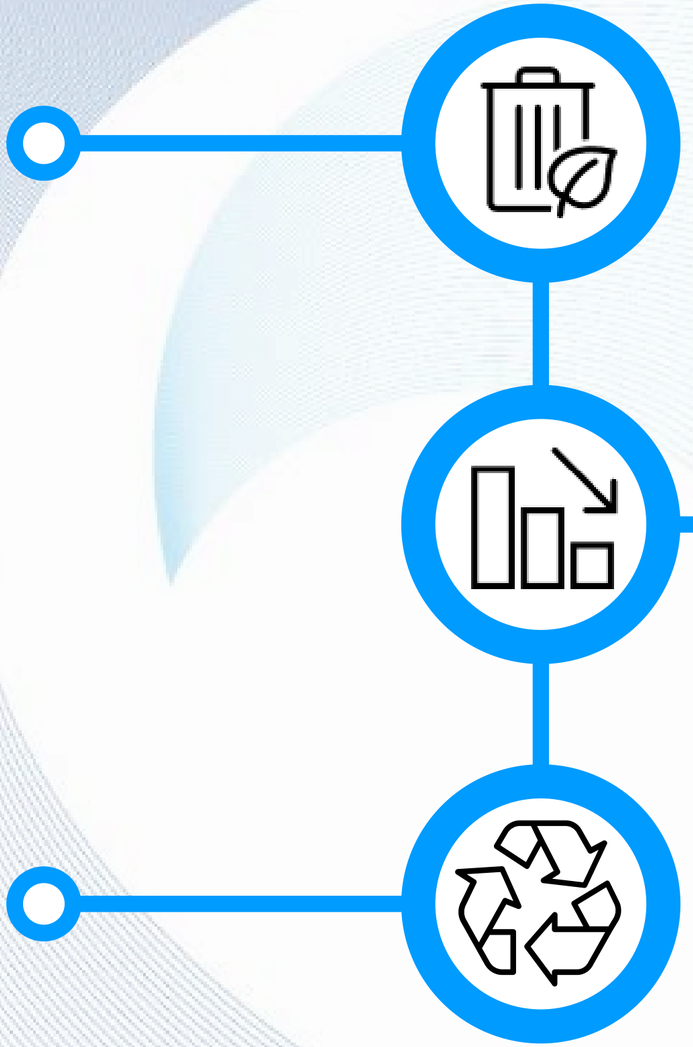
Obiettivi del nuovo Regolamento Imballaggi

PREVENZIONE

- Prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e ridurne la quantità
- Applicare restrizioni a particolari tipologie/formati di imballaggi
- Promuovere soluzioni di imballaggio riutilizzabili e ricaricabili.

RICICLAGGIO

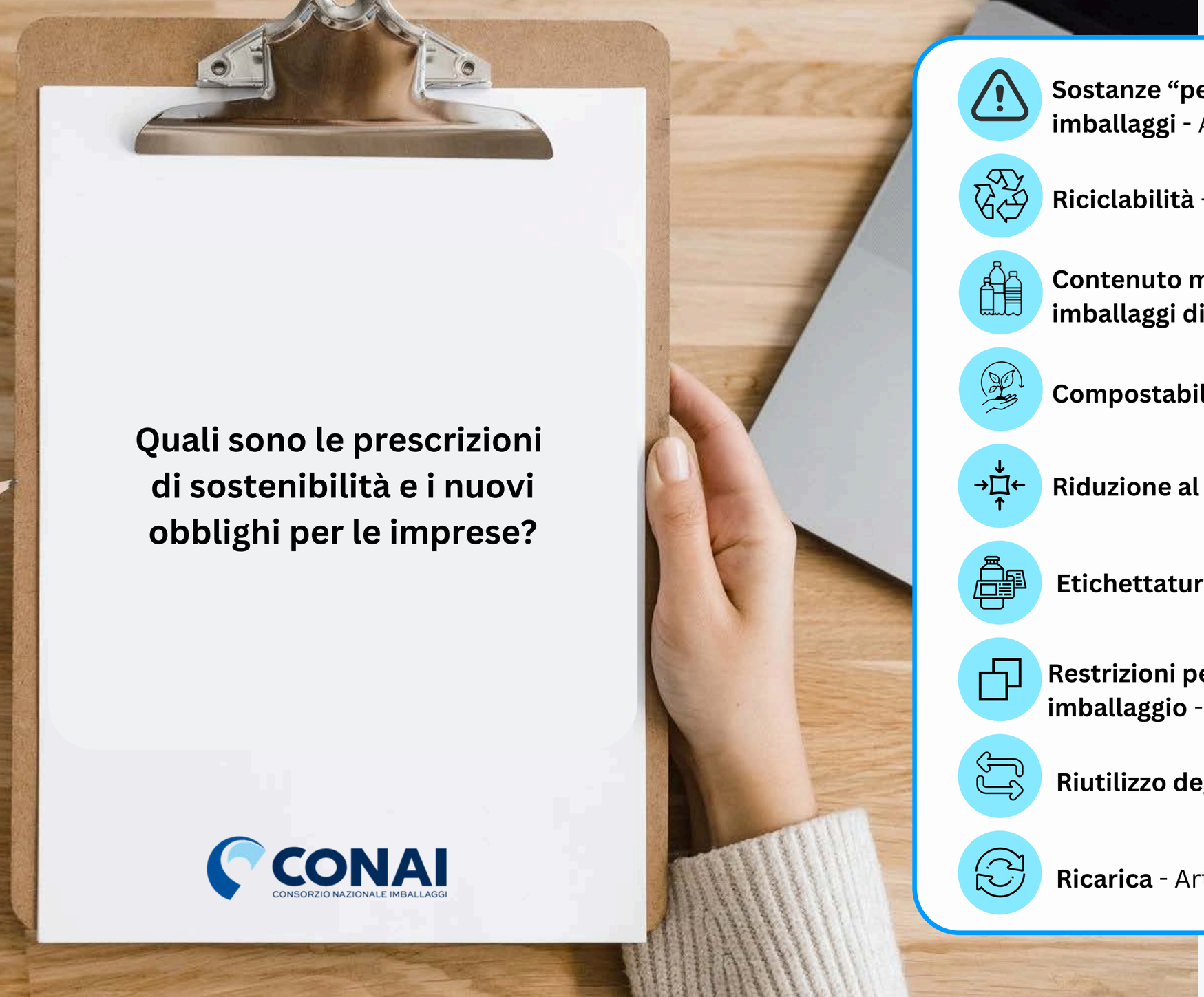
Promuovere il riciclaggio di alta qualità, rendendo tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell'UE riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030.



RIDUZIONE

- Minimizzazione imballaggi
- Utilizzo materiale riciclato negli imballaggi in plastica
- Mercato del riciclato

% Riduzione rifiuto vs 2018	Anno
5%	2030
10%	2035
15%	2040



Quali sono le prescrizioni di sostenibilità e i nuovi obblighi per le imprese?

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

- **Sostanze “pericolose” contenute negli imballaggi** - Art.5
- **Riciclabilità** - Art.6
- **Contenuto minimo di materiale riciclato per gli imballaggi di plastica** - Art.7
- **Compostabilità** - Art.9
- **Riduzione al minimo degli imballaggi** - Art.10, 24
- **Etichettatura** - Art.12
- **Restrizioni per determinati formati di imballaggio** - Art.25
- **Riutilizzo degli imballaggi** - Art.11, 29, 33
- **Ricarica** - Art. 28

Scadenza imprese

All’interno delle prossime slide troverete a sinistra le **principali scadenze** per le imprese e a destra le **tempistiche** di adozione di atti delegati/esecuzione per la Commissione Europea.

Tempistiche Commissione



Gli **atti delegati** e gli **atti di esecuzione** saranno contrassegnati dall’apposita **icona** ed evidenziati **in giallo**

Limitazione della presenza di sostanze che destano preoccupazione

Scadenza imprese

Tempistiche Commissione

Minimizzare la presenza e la concentrazione delle sostanze che destano preoccupazione nelle componenti del materiale dell'imballaggio o nei suoi elementi, nelle emissioni, nei prodotti derivanti dalla gestione dei rifiuti (es. materie prime secondarie, ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale) e il loro impatto negativo sull'ambiente dovuto alle microplastiche.

Dal 12 agosto 2026

Gli **imballaggi a contatto con gli alimenti** non potranno essere immessi sul mercato se contengono PFAS al di sopra dei seguenti limiti:

- 25 ppb per ogni singolo PFAS (analisi mirata, i PFAS polimerici sono esclusi).
- 250 ppb per la somma di tutti i PFAS (analisi mirata, possibilità di altre metodologie; i PFAS polimerici sono esclusi).
- 50 ppm per PFAS (inclusi i polimerici); se il contenuto totale di fluoro supera i 50 mg/kg, sarà necessario fornire ulteriori prove su richiesta.

Entro il 31 dicembre 2026

La Commissione Europea, assistita dall'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche), presenterà una relazione al Parlamento Europeo e al Consiglio sulla **presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi e su eventuali ulteriori misure**.

Entro il 12 agosto 2030

La Commissione Europea valuterà la necessità di **modificare o revocare le restrizioni esistenti** sui PFAS per evitare sovrapposizioni con ulteriori normative.

Entro il 12 agosto 2033

La Commissione Europea valuterà **l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo**.

Scadenza imprese

Riciclabilità degli imballaggi

Tempistiche Commissione

Tutti gli imballaggi devono essere **riciclabili** e progettati per il riciclo.

Entro il 1 gennaio 2028

La Commissione Europea adotterà **atti delegati** per stabilire:

- Criteri di progettazione per il riciclo
- Classificazione della riciclabilità

Entro il 1 gennaio 2030

La Commissione Europea adotterà **atti di esecuzione** per definire:

- Metodo per la valutazione del riciclato su scala
- Meccanismo di tracciabilità per garantire che gli imballaggi vengano effettivamente **riciclati su larga scala.**

Dall'1 gennaio 2030

Tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili entro le seguenti categorie di prestazione:

- A ≥ 95%
- B ≥ 80%
- C ≥ 70%

Dall'1 gennaio 2035

Tutti gli imballaggi dovranno essere anche raccolti separatamente, selezionati e **riciclati su larga scala.**

Entro il 2038

Tutti gli imballaggi dovranno **appartenere solo alle categorie A o B.**

Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica

Scadenza imprese

Tempistiche Commissione

Tutti gli imballaggi in plastica dovranno contenere una quantità minima di **materiale riciclato**.*

Dall'1 gennaio 2030

Qualsiasi parte in plastica dell'imballaggio	2030
SUP	30%
Sensibili al contatto:	
PET	30%
Other	10%
Other	35%

Dall'1 gennaio 2040

Qualsiasi parte in plastica dell'imballaggio	2040
SUP	65%
Sensibili al contatto:	
PET	50%
Other	25%
Other	65%

*Sono previste esclusioni per alcuni imballaggi (es. sensibili al contatto con dispositivi medici, sensibili al contatto per alcuni alimenti, ecc.).

Entro il 31 dicembre 2026

- **Metodologia per il calcolo** e la verifica della **percentuale** di contenuto riciclato - **atto di esecuzione**;
- Definizione dei criteri di sostenibilità per le tecnologie di riciclo della plastica - **atto delegato**;
- Definizione della metodologia per valutare, verificare e certificare l'equivalenza delle **norme applicate ai rifiuti di plastica post-consumo** riciclati o raccolti al di fuori dell'UE - **atto di esecuzione**.

Entro il 12 febbraio 2032

La Commissione valuterà:

- la fattibilità del **raggiungimento degli obiettivi** per il 2040;
- l'uso di materiali riciclati negli imballaggi non plastici e, se appropriato, proporrà nuove misure o obiettivi.

Scadenza imprese

Imballaggi compostabili

Tempistiche Commissione

Alcune tipologie di imballaggio potranno essere immesse sul mercato solo se **compatibili con le norme di compostaggio industriale**.

Entro il 12 febbraio 2026

La Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di preparare **norme armonizzate** relative al **compostaggio industriale e domestico** degli imballaggi.

Dal 12 febbraio 2028

I seguenti imballaggi* **dovranno essere compostabili** (compostaggio industriale):

- **bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili** o unità monodose che è morbida dopo l'uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;
- **etichette adesive applicate a prodotti ortofrutticoli**.

*Gli Stati membri potranno decidere di estendere la compostabilità anche ad altre tipologie di imballaggi costituiti da materiali diversi dal metallo con riferimento in particolare a unità monodose non permeabile destinata a un sistema per la preparazione di tè, caffè o altre bevande, destinata ad essere utilizzata in una macchina e utilizzata e smaltita insieme al prodotto.

Scadenza imprese

Riduzione al minimo degli imballaggi

Tempistiche Commissione

Ridurre peso e volume dell'imballaggio al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito.

Entro il 12 febbraio 2027

La Commissione Europea richiederà alle organizzazioni europee di normazione di sviluppare una **metodologia standard per il calcolo della conformità** ai requisiti di minimizzazione degli imballaggi.

Entro il 12 febbraio 2028

Atti di esecuzione per la metodologia di calcolo della **proporzione dello spazio vuoto** negli imballaggi multipli, quelli per il trasporto e quelli per il commercio elettronico.

Dal 12 febbraio 2028

Gli imballaggi per la vendita (ad eccezione di quelli in circuiti di riutilizzo) dovranno essere progettati affinché lo spazio vuoto sia ridotto al minimo.

Dall'1 gennaio 2030*

- Imballaggi progettati per ridurre al minimo peso e volumi (**attenzione a doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari**);
- La conformità dovrà essere dimostrata attraverso la documentazione tecnica;
- Gli **imballaggi multipli, quelli per il trasporto e quelli per il commercio elettronico** (ad eccezione di quelli in circuiti di riutilizzo) non potranno avere uno **spazio vuoto superiore al 50%**.

I materiali di riempimento - **ritagli di carta, cuscini d'aria, involucri a bolle d'aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso** - sono considerati "spazio vuoto".

Entro il 12 febbraio 2032

La Commissione riesamina la proporzione dello spazio vuoto e valuta la possibilità di stabilire **proporzioni specifiche per la vendita**, in particolare per giocattoli, cosmetici, kit per il fai-da-te e prodotti elettronici.

*o 3 anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione

Etichettatura degli imballaggi

Scadenza imprese

Tempistiche Commissione

Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere contrassegnati da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono con l'obiettivo di facilitare il corretto conferimento del rifiuto di imballaggio da parte dei consumatori.

Dal 12 agosto 2028*

- Tutti gli imballaggi (tranne quelli da trasporto e quelli che fanno parte di un sistema di deposito cauzionale) **dovranno riportare un'etichettatura** armonizzata che include informazioni sulla composizione del materiale per poter facilitare la raccolta differenziata da parte dei consumatori.
- Sarà possibile utilizzare un **QR code o altre soluzioni digitali** con informazioni sulla destinazione di ogni componente dell'imballaggio.
- Gli imballaggi soggetti a sistemi di **deposito cauzionale** e restituzione, quelli che contengono una **% di materiale riciclato** e quelli che contengono **plastica a base biologica** dovranno prevedere un'etichettatura specifica.

Dal 12 febbraio 2029**

Gli imballaggi **riutilizzabili** dovranno essere contrassegnati da un'etichetta che informa gli utilizzatori del fatto che l'imballaggio è riutilizzabile.

*o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione

**o 30 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione

Entro il 12 agosto 2026

Scadenza superata – in attesa di riscontro

- Definizione di un **etichettatura armonizzata**, con specifiche sui requisiti di etichettatura* e sui formati, compresi i sistemi digitali. - **atti di esecuzione**
- **Metodologia** per identificare i materiali di composizione degli imballaggi. - **atti di esecuzione**
- Definizione di un etichettatura per imballaggi soggetti a sistemi di **deposito cauzionale** e restituzione, imballaggi che contengono una **% di materiale riciclato** e quelli che contengono **plastica a base biologica**. - **atti di esecuzione**

Entro il 1° gennaio 2030

Definizione metodologia di identificazione delle sostanze che destano preoccupazione. - **atti di esecuzione**

*Il 13 Gennaio 2026 il JRC (Joint Research Centre) ha presentato una proposta tecnica sull'etichettatura armonizzata in UE per la raccolta differenziata.

Possibili novità rispetto al sistema di etichettatura in vigore attualmente

Etichettatura degli imballaggi secondo la proposta del JRC

La proposta tecnica sui simboli armonizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio rappresenta un input tecnico per la Commissione UE che dovrà adottare gli atti di esecuzione.

Questi sono alcuni degli elementi principali della proposta:

🏷️ Introduzione di **etichette uniche in UE** rivolte ai consumatori da applicare **sia sugli imballaggi sia sui contenitori di raccolta**.
🚩Sistema basato sui **materiali** di imballaggio, non sulle destinazioni di raccolta, per garantire coerenza in tutta l'UE.
🔢 Design armonizzato con **pittogrammi, codici colore, testo semplificato, criteri di accessibilità e opzioni digitali**.
📌 Chiarezza sulle **regole per imballaggi multicomponente**, etichette per contenitori ("meta-labels") e informazioni digitali.

Figure 16. Examples of possibilities to apply labels with various colours to waste receptacles.



Figure 13. Pictograms and materials as used in the proposed EU harmonised waste sorting labelling scheme.



Bozza di pittogrammi presentata dal JRC

Vi invitiamo a consultare la notizia e scaricare la nota informativa CONAI dedicata alla proposta tecnica del JRC sulla nuova etichettatura.

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

Restrizioni per determinati formati di imballaggio

Scadenza imprese

Tempistiche Commissione

Alcuni formati di imballaggi non potranno essere immessi sul mercato

Entro il 12 febbraio 2027

Pubblicazione delle **linee guida** che chiariranno il contenuto dell'Allegato V, con esempi concreti di esenzioni alle restrizioni.

Dall'1 gennaio 2030

Saranno vietati i seguenti **imballaggi in plastica monouso**:

- raggruppati per bottiglie, lattine, barattoli, vasetti e contenitori (esclusi quelli destinati a facilitare la movimentazione). Ad esempio: **film**;
- per frutta e verdura non trasformata inferiore a 1,5 kg. Ad esempio: **reti, sacchetti, vassoi**;
- per alimenti e bevande riempiti e consumati nel settore della ristorazione (HORECA) - Le confezioni flessibili non in plastica sono esentate. Ad esempio: **bustine, vaschette, vassoi**;
- per porzioni individuali, utilizzati nel settore della ristorazione. Ad esempio: **imballaggi in porzioni individuali di condimenti, conserve, salse o zucchero**;
- nei settori dell'ospitalità e dell'alloggio per prodotti destinati a singole prenotazioni. Ad esempio: **flaconcini e piccoli sacchetti per saponette**.

Entro il 12 febbraio 2032

La Commissione Europea valuterà:

- l'impatto ambientale positivo delle restrizioni e delle deroghe;
- la necessità di rivedere le disposizioni e l'Allegato V;
- l'opportunità di introdurre nuove restrizioni e/o modificare quelle esistenti.

Progettazione per il riutilizzo degli imballaggi

Scadenza imprese

Tempistiche Commissione

Una parte di imballaggi immessi sul mercato dovrà essere riutilizzabile.

Entro il 12 febbraio 2027

- **Atto delegato** per stabilire **numero minimo di rotazioni** di un imballaggio affinché possa essere definito "riutilizzabile".
- La Commissione pubblica orientamenti sui tipi di prodotti oggetto di applicazione delle prescrizioni di riutilizzo (bevande alcoliche e analcoliche).

Dal 12 febbraio 2028

I distributori finali che operano nel **settore HORECA** (escluse le microimprese) e che utilizzano **imballaggi da asporto per bevande fredde o calde o alimenti pronti** destinati al consumo immediato, dovranno offrire ai consumatori l'opzione di imballaggi **riutilizzabili.**

Dall'1 gennaio 2030

- I distributori finali dovranno offrire il **10%** dei prodotti in vendita in un formato di imballaggio riutilizzabile.
- Gli **imballaggi per il trasporto** dovranno essere riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo: almeno il **40%** se all'interno dell'UE, il **100%** se all'interno dello Stato membro*;
- Tutti gli imballaggi utilizzati per il **trasporto tra siti produttivi** per specifiche operazioni intra-aziendali dovranno essere riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo*;
- Almeno il **10% degli imballaggi multipli sottoforma di scatole per stoccaggio e distribuzione** (escluse quelle in cartone) dovrà essere riutilizzabile nell'ambito di un sistema di riutilizzo;
- Almeno il **10%** di **bevande alcoliche e analcoliche** dovrà essere venduto ai consumatori in imballaggi riutilizzabili.

Entro il 1 gennaio 2034

La Commissione valuta:

- la fattibilità del raggiungimento degli obiettivi;
- l'eventuale estensione delle prescrizioni di riutilizzo (e ricarica) per altre categorie di imballaggi.

Dall'1 gennaio 2040

- **Almeno il 70 %** in totale di imballaggi per il **trasporto** dovrà essere riutilizzabile nell'ambito di un sistema di riutilizzo;
- Almeno il **25% degli imballaggi multipli sottoforma di scatole per stoccaggio e distribuzione** (escluse quelle in cartone) dovrà essere riutilizzabile nell'ambito di un sistema di riutilizzo;
- Almeno il **40%** di **bevande alcoliche e analcoliche** dovrà essere venduto ai consumatori in imballaggi riutilizzabili.

*sono esclusi film e reggette per pallet dall'obbligo di riutilizzo al 100%. Si rimanda all'atto delegato del 25.02.26

Scadenza imprese

Ricarica

Tempistiche Commissione

La ricarica è una misura specifica di prevenzione ma non è un obbligo per tutti gli operatori economici.

Dal 12 febbraio 2027

Il distributore finale del settore alberghiero (escluse le microimprese), della ristorazione e del catering che utilizza imballaggi da asporto, dovrà garantire ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore **da riempire con bevande fredde o calde o alimenti pronti**.

Dall'1 gennaio 2030

I distributori finali con una **superficie di vendita superiore a 400 m²** si adoperano per destinare il **10 %** di tale superficie di vendita alle stazioni di ricarica sia per i prodotti alimentari che per quelli non alimentari.

Timeline complessiva degli adempimenti sulle prescrizioni di sostenibilità - Regolamento 2025/40

ATTI DELEGATI O ATTI DI ESECUZIONE

SCADENZE PER LE IMPRESE



2026

Dal 12 AGOSTO
- **SOSTANZE "PREOCCUPANTI"** — Imballaggi a contatto con alimenti: limitazione di PFAS

Entro il 12 FEBBRAIO
- **COMPOSTABILITÀ** — Norme armonizzate compostaggio

Entro il 12 AGOSTO
- **ETICHETTATURA** — Definizione etichettatura armonizzata

Entro il 31 DICEMBRE
- **CONTENUTO DI RICICLATO** — Definizione metodologia di calcolo
- **SOSTANZE "PREOCCUPANTI"** — Relazione su sostanze che destano preoccupazione

2027

Dal 12 FEBBRAIO
- **RICARICA** — Ho.Re.Ca.: contenitori da riempire con cibo e bevande

Entro il 12 FEBBRAIO
- **RESTRIZIONI** — Dettagli sui formati previsti dall'All. V ed eventuali esenzioni
- **RIDUZIONE** — Metodologia per il calcolo riduzione al minimo di peso e volume
- **RIUTILIZZO** — Definizione numero minimo di rotazioni

2028

Dal 12 FEBBRAIO
- **COMPOSTABILITÀ** — Per alcune tipologie di imballaggi
- **RIDUZIONE** — Imballaggi per la vendita: riduzione peso e volume
- **RIUTILIZZO** — Per il settore Ho.Re.Ca.

Dal 12 AGOSTO
- **ETICHETTATURA** — Armonizzata con dettagli sul materiale

Entro il 1° GENNAIO
- **RICICLABILITÀ** — Criteri di progettazione e suddivisione in classi

Entro il 12 FEBBRAIO
- **RIDUZIONE** — Imballaggi multipli, trasporto, e-commerce: metodologia di calcolo spazio vuoto

2029

Dal 12 FEBBRAIO
- **ETICHETTATURA** — Imballaggi riutilizzabili

2030

Dal 1° GENNAIO
- **CONTENUTO DI RICICLATO** — Imballaggi in plastica: % minime
- **RESTRIZIONI** — Specifici imballaggi in plastica monouso
- **RICARICA** — Distributori finali oltre 400 m²
- **RICICLABILITÀ** — Secondo le classi A, B o C
- **RIDUZIONE** — Imballaggi multipli, trasporto, e-commerce: riduzione spazio vuoto
- **RIUTILIZZO** — % minime di riutilizzo per alcuni imballaggi

Entro il 1° GENNAIO
- **RICICLABILITÀ** — Metodologia per la valutazione del riciclato su scala
- **ETICHETTATURA** — Metodo identificazione sostanze "preoccupanti"

Entro il 12 AGOSTO
- **SOSTANZE "PREOCCUPANTI"** — Eventuale modifica restrizioni sui PFAS

2032

Entro il 12 FEBBRAIO
- **CONTENUTO DI RICICLATO** — Valutazione: obiettivi ed estensione ad altri materiali
- **RESTRIZIONI** — Valutazione eventuali nuove restrizioni
- **RIDUZIONE** — Imballaggi per la vendita: valutazione della proporzione dello spazio vuoto

2033

Entro il 12 AGOSTO
- **SOSTANZE "PREOCCUPANTI"** — Valutazione sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi

2034

Entro il 1° GENNAIO
- **RIUTILIZZO** — Valutazione: obiettivi ed estensione ad altri imballaggi

2035

Dal 1° GENNAIO
- **RICICLABILITÀ** — Larga scala

2038

Entro il 2038
- **RICICLABILITÀ** — Secondo le classi A o B

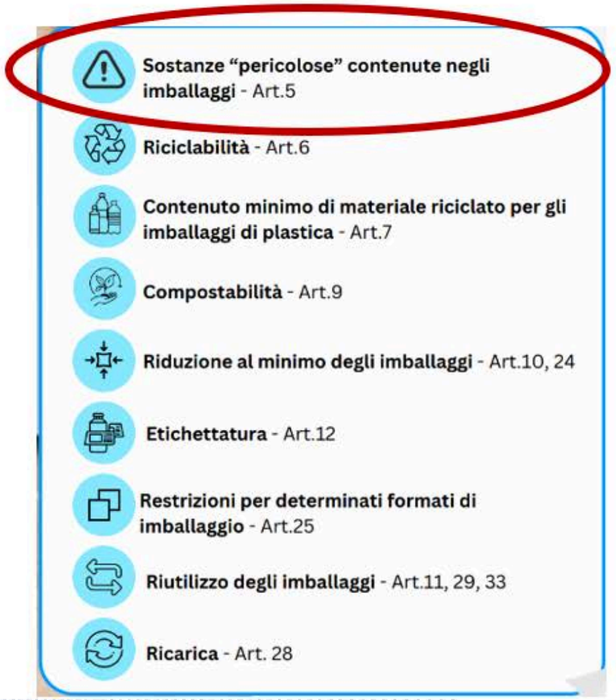
2040

Dal 1° GENNAIO
- **CONTENUTO DI RICICLATO** — Imballaggi in plastica: aumento % minime
- **RIUTILIZZO** — Aumento % minime di riutilizzo per imballaggi per il trasporto

TEMPISTICHE DELLA COMMISSIONE EUROPEA



Le prescrizioni di sostenibilità e di etichettatura hanno tempi di applicazione differenti



Applicabile dal 12 agosto 2026

Applicabile dal 12 agosto 2026

- Compilazione della **dichiarazione di conformità**: attesta la conformità degli imballaggi alle prescrizioni definite dal Regolamento.
- Estensione del perimetro relativo alla **classificazione di imballaggio per capsule, cialde e le bustine per tè, caffè e altre bevande** diventeranno "imballaggi".

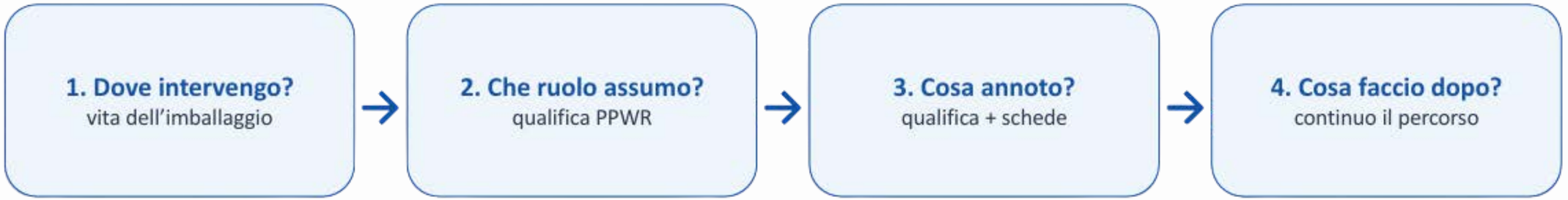
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

PPWR: il MASE mette a disposizione uno strumento di autovalutazione per imprese e operatori economici della filiera degli imballaggi

Per inquadrare correttamente il proprio ruolo e le relative responsabilità ai sensi del PPWR..

👉Vi invitiamo a consultare il nuovo tool di autovalutazione del Mase pensato per accompagnare i diversi operatori economici nell'applicazione del PPWR.

🚩Un percorso guidato e progressivo che permette di identificare il proprio ruolo nella filiera, le caratteristiche dell'imballaggio e gli obblighi di conformità pertinenti.



Autovalutazione della qualifica soggettiva PPWR - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

Il percorso verso la conformità al PPWR

QUICK TIPS

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Consultare lo **strumento di autovalutazione predisposto dal MASE,** finalizzato a supportare gli operatori economici nell'individuazione della propria qualifica soggettiva ai sensi del PPWR.

Consultare il **Regolamento 2025/40,** comprendendo non solo gli articoli ma anche le premesse che introducono il testo normativo (considerando), che forniscono elementi utili per comprendere l'applicazione delle disposizioni ai diversi casi.



Verificare l'eventuale presenza di deroghe o esenzioni applicabili alla specifica situazione, tenendo conto sia della tipologia di imballaggio sia delle caratteristiche dell'impresa.

Valutare gli elementi rilevanti per l'attribuzione dei ruoli, quali l'apposizione di marchi propri sull'imballaggio o la produzione effettuata per conto di altri soggetti, che in alcuni casi possono incidere sull'individuazione delle responsabilità.

Consultare la **documentazione di supporto predisposta dalla Commissione europea**, inclusi i documenti di chiarimento e le raccolte di domande e risposte, che contengono indicazioni operative ed esempi pratici e vengono aggiornati progressivamente:

- FAQ Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)
- Comunicazione della Commissione — Documento di orientamento per il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Approfondire eventuali casi particolari attraverso ulteriori materiali resi disponibili dalla Commissione europea, quali presentazioni, report e documenti di lavoro pubblicati nell'ambito di incontri tecnici e informativi.

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

NEW

🚩Nuovo documento

Vademecum CONAI sulle misure di prevenzione di cui al Regolamento 2025/40 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

Cosa troverete?

🎯Obiettivi della misura
🚩Campo di applicazione
📅Scadenze e termini
📖Contenuto della misura
❌Esenzioni dalla misura
✍️Mezzi di prova



Il documento contiene anche:
ℹ️Box di approfondimento
❓Numerose FAQ

- **Sostanze “pericolose” contenute negli imballaggi** - Art.5
- **Riciclabilità** - Art.6
- **Contenuto minimo di materiale riciclato per gli imballaggi di plastica** - Art.7
- **Compostabilità** - Art.9
- **Riduzione al minimo degli imballaggi** - Art.10, 24
- **Etichettatura** - Art.12
- **Restrizioni per determinati formati di imballaggio** - Art.25
- **Riutilizzo degli imballaggi** - Art.11, 29, 33
- **Ricarica** - Art. 28

CONAI e il supporto alle imprese

CONAI supporta le imprese sulle tematiche legate all'applicazione del nuovo Regolamento 2025/40 mettendo a disposizione diversi strumenti

WEBINAR CONAI ACADEMY

Webinar 4.03.25
Nuovo Regolamento Imballaggi: indicazioni operative per le imprese

Webinar 16.04.25
Nuovo Regolamento imballaggi: vademecum sulle misure di prevenzione

Webinar 30.09.25
Presentazione nuovo Vademecum PPWR

Webinar 23.04.26
PPWR e Green Claims: aggiornamenti normativi e operativi per le imprese



Webinar 09.07.26
PPWR; verso i primi obblighi per le imprese

❓ La sezione dedicata **"Contattaci"** nel sito ufficiale CONAI selezionando l'argomento "Regolamento imballaggi - PPWR" per sottoporre dubbi e domande

IL PROGETTO

PENSARE FUTURO

Cosa è?

- una vera e propria roadmap per la sostenibilità degli imballaggi.
- Definisce i principi fondamentali da tenere in considerazione nello sviluppo di una strategia di sostenibilità.



PENSARE FUTURO
Progetto Conai per l'imballaggio ecosostenibile

🚩Gli strumenti CONAI sul **REGOLATORIO**











CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI